



CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
“SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE”

TRA

l'Università degli Studi di Messina, Codice Fiscale 8004070837 e partita IVA 02544300839, di seguito denominata Università, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, domiciliato per la sua carica in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n. 1 ed autorizzato alla stipula giusta delibera del 21/02/2014.

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina – Codice Fiscale e partita IVA 03051890832, di seguito denominata A.O.U., rappresentata dal dott. Giuseppe Laganza Senzio, nella qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la stessa A.O.U.

PREMESSO

Che l'Università, ai sensi del d.lgs. 230/95 e smi, ha necessità di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria dei lavoratori interessati dalle radiazioni ionizzanti;

Che l'art.77 del D. Lgs. suddetto pone l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti per mezzo di esperti qualificati;

Che l'A.O.U. “Gaetano Martino” di Messina risulta dotata di personale in possesso delle necessarie competenze professionali nonché delle strutture idonee a garantire la sorveglianza fisica di cui sopra;

Che l'A.O.U. con nota assunta al protocollo UNIME n°81450 del 23/12/2016 si è dichiarata disponibile alla stipula di una nuova convenzione per la consulenza “Servizio di Radioprotezione” per l'importo adeguato

(vedasi Art. 7) a euro 57.000,00 per ogni anno. L'importo naturalmente è da intendersi comprensivo di altri oneri fiscali inclusi, da ripartire in quattro rate trimestrali, per ogni anno di validità della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione all'Università, da parte dell'A.O.U., dell'attività di consulenza "Servizio di Radioprotezione".

L'attività di sorveglianza sanitaria riguarda le attività di radioprotezione svolte all'interno delle Strutture Universitarie ad esclusione di quelle ricadenti all'interno dell'A.O.U..

Articolo 2

L'A.O.U. s'impegna a mettere a disposizione n. 1 esperto qualificato, da destinare all'attività di sorveglianza sanitaria ed al coordinamento delle attività complementari, che si riserva di individuare e comunicare all'Università con separato atto.

L'esperto qualificato curerà i rapporti tra tutte le Strutture Universitarie interessate all'attività di consulenza oggetto della presente convenzione ed avrà rapporti professionali con il Referente dell'Università di cui al successivo art. 8.

Articolo 3

L'attività di consulenza da parte dell'esperto qualificato è svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio dovuto all'A.O.U..

In nessun caso potrà esservi coincidenza tra l'attività oggetto della presente convenzione e le prestazioni di servizio dovute all'A.O.U. dall'esperto qualificato.

L'A.O.U., con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere al Referente dell'Università, una specifica nota riassuntiva, sottoscritta dall'esperto qualificato, nella quale dovranno essere specificati i giorni e gli orari degli accessi effettuati.

Articolo 4

L'attività di consulenza di che trattasi è, a tutti gli effetti, da considerarsi per l'A.O.U. svolta al di fuori dell'orario di servizio e ciò ai fini assicurativi per rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi, compreso il rischio "*in itinere*" per recarsi presso le Strutture dell'Università e per fare ritorno alla sede abituale di servizio.

Articolo 5

L'attività di consulenza è svolta in osservanza delle condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i. ed è strutturata in due accessi mensili della durata massima di quattro ore ad accesso.

Articolo 6

A titolo di corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, l'Università corrisponde all'A.O.U. il compenso nella misura e con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

L'Università riconosce all'A.O.U. per l'attività di consulenza in questione un compenso annuo di € **57.000.00 (euro cinquantasettemila/00)** *decurtato già, del 5% così come previsto dall'art. 8 lettera a), comma 8 del D.Lgvo 24 aprile 2014 n° 66 convertito in legge n° 89 del 23/06/2014 che autorizzava le amministrazioni P.A. a ridurre del 5 % gli importi dei contratti in essere per acquisto forniture beni e servizi per la durata residua dei contratti*, comprensivo di altri oneri fiscali inclusi, da ripartire in quattro rate trimestrali, per ogni anno di validità della presente convenzione.

Il pagamento sarà effettuato previa emissione della relativa fattura da parte dell'A.O.U., tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, Banca

Unicredit codice IBAN IT02S020081651000300734322, riportando nella causale la dicitura “Convenzione tra l’Università e l’A.O.U. per attività di consulenza “Servizio di Radioprotezione” ed il numero della fattura.

Articolo 8

L’Università indica quale referente per la presente convenzione il Direttore del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione che è tenuto a coordinarsi direttamente con l’Esperto Qualificato.

Articolo 9

Da parte delle due Amministrazioni contraenti sono state risolte favorevolmente le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con il Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Articolo 10

L’Esperto Qualificato è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall’AOU alle prestazioni di consulenza esterna e degli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme di leggi generali e speciali in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della convenzione e la qualificazione di grave violazione dei doveri d’ufficio.

Articolo 11

La presente convenzione ha durata triennale, decorre dal 01 gennaio 2017 ed avrà validità fino al 31 Dicembre 2019 salvo recesso anticipato da parte dei contraenti da comunicare a mezzo P.E.C. con preavviso minimo di mesi uno.

Per l’eventuale rinnovo della convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parte delle Amministrazioni interessate.

Articolo 12

L'A.O.U. e l'Università, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, utilizzano i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 13 - norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rimandano alle norme del Codice Civile ed a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblici trasporti.

Art. 14 - foro competente.

Il Foro di Messina è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art. 15 - spese di registrazione.

La presente convenzione, composta da n. 5 (cinque) fogli, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, a carico della parte che la richiede.

Messina, ____/____/_____

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. Pietro Navarra)

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "G. Martino" – Messina
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Laganga Senzio)